



Vademecum Elezioni Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è *consultiva e propositiva* a livello di base (consigli di classe e interclasse); è *deliberativa* ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

La procedura per le elezioni degli organi collegiali è regolata dalle seguenti disposizioni.

Consigli di intersezione, interclasse

Consiglio di intersezione:

Infanzia: tutti i docenti e **un** rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di interclasse

Primaria: tutti i docenti e **un** rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

1. Il **consiglio di Istituto**, nelle Scuole del Primo Ciclo con popolazione scolastica superiore a 500 studenti, è costituito da **19** Membri, così suddivisi:
 - il Dirigente Scolastico (di diritto)
 - n. **8** rappresentanti del personale docente
 - n. **8** rappresentanti dei genitori degli alunni
 - n. **2** rappresentanti del personale ATA.
2. Hanno diritto di elettorato attivo (*votante*) e passivo (*candidato*)
 - *Entrambe i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti*
 - *I Docenti di ruolo e gli incaricati annuali*
 - *Il personale ATA di ruolo e non di ruolo in servizio.*
3. La **commissione elettorale** *aggiorna* gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (Docenti, Genitori, Personale ATA), *verifica* la regolarità delle liste, e *designa* tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico;
4. Ciascuna componente Scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (Docenti, Genitori, Personale ATA);

5. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente;
6. Le firme dei candidati devono essere *autentiche dal Dirigente Scolastico* e dal collaboratore all'uopo delegato;
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un **numero romano** riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale, anche da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista;
8. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (Docenti, Genitori, Personale ATA), per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna;
9. Le liste possono contenere fino al *doppio del numero dei rappresentanti da eleggere* per ciascuna componente;
10. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire dal 31/10/2019 al 23/11/2019;
11. Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati entro la data del 16/11/2019;
12. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 dell'O.M. n. 215 del 15/7/1991 ogni seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario);
13. All'atto della votazione gli elettori sono tenuti a esibire un documento valido per il loro riconoscimento;
14. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio;
15. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano della lista e l'eventuale espressione della preferenza
 - a) il Personale ATA può indicare non più di n. 1 preferenza, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
 - b) il Genitore può indicare non più di n. 2 preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o candidati prestampato nella scheda;
 - c) il Docente può indicare non più di n. 2 preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o candidati prestampato nella scheda.
16. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio;
17. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano UNA sola volta;
18. L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A. e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato **attivo** (*con il voto*) e **passivo** (*con la candidatura*) per tutte le componenti a cui partecipa;
19. Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze;
20. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni

predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio;

21. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio n. 1. detto seggio sarà integrato al momento di tale adempimento dai presidenti degli altri seggi. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze hanno diritto a ricoprirli, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;

22. Il Dirigente Scolastico, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2019-22;

23. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91.

Propaganda elettorale

Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione scritta, datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché il Dirigente Scolastico possa predisporre in tempi utili locali e servizio.

Schede elettorali

- Sono costituite da fogli della stessa grandezza, avere su entrambe le face la scritta "Elezioni del Consiglio di Istituto" e indicare la componente (Genitori, ATA, Docenti).
- Recano l'indicazione del seggio e il numero romano di ciascuna lista.
- Devono essere vidimate e firmate da uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vanno conservate in plichi sigillati.

- Sulle schede è prestampato il motto e l'elenco nominativo dei candidati.

Votazioni

- Prima di ricevere la scheda l'elettore appone la firma leggibile sull'elenco degli elettori. I genitori con più figli votano una sola volta ed il loro nominativo compare nell'elenco della Scuola/classe in cui hanno il figlio di minore età. Gli elettori non conosciuti da almeno un membro del seggio devono esibire un documento di identità.
- Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta.
- Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato.
- Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori e docenti è uguale a 2, una sola preferenza per il personale ATA.

L'elettore può votare: solo la lista, la lista e le preferenze, solo le preferenze.

Scrutinio

- Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di una lista diversa da quella per cui ha votato vale il voto di lista e non le preferenze.
- Se il candidato esprime una o più preferenze senza indicare la lista, il voto vale sia per la preferenza che per la lista.
- Se l'elettore esprime preferenze per liste diverse la scheda è annullata.
- Se le preferenze sono espresso in numero maggiore rispetto al numero massimo permesso il Presidente del seggio annulla quelle eccedenti.

Il Presidente deve cercare di interpretare le intenzioni dell'elettore riducendo il più possibile l'annullamento delle schede.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo